



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

DIVISIONE IV – QUALITÀ DELLO SVILUPPO

Alma Petroli S.p.A.
Raffineria di Ravenna
almaraff@pec.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA ALMA PETROLI S.P.A. SITA NEL COMUNE DI RAVENNA – **PROCEDIMENTO 43/10687.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 17/05/2021, prot. n. CIPPC/923.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Autorizzativo DM 83 del 15/10/2018.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttorio nel sopracitato Parere Istruttorio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

ID Utente: 374
ID Documento: CreSS_04-374_2021-0148
Data stesura: 19/05/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-5050 / 5012 - e-mail: CRESS-4@minambiente.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica
DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'AIA rilasciata alla Raffineria ALMA PETROLI S.p.A. sita nel Comune di Ravenna – Procedimento ID 43/10687.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
ID 43/10687**

Raffineria ALMA Petroli S.p.A. Ravenna

Modifica del Decreto di AIA prot. DM 283 del 15/10/2018 (G.U. n. 252 del 29-10-2018), relativamente alla variazione della prescrizione n. 29

GESTORE	ALMA PETROLI S.p.A.
LOCALITÀ	Via Baiona 195 - Ravenna
Gruppo Istruttore	Ing. Claudio Franco Rapicetta – referente Dott. Antonio Fardelli Ing. Alessandro Martelli Ing. Matteo Balboni - Regione Emilia Romagna Dott. Stefano Ravaioli – Comune di Ravenna



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

Sommario

<u>1. DEFINIZIONI</u>	3
<u>1.1 Atti presupposti</u>	5
<u>1.2 Atti normativi</u>	6
<u>1.3 Attività istruttorie</u>	8
<u>2. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC</u>	9
<u>3. MODIFICA PROPOSTA DAL GESTORE RISPETTO ALL'ASSETTO AUTORIZZATO</u> ..	10
<u>3.1 Premessa</u>	10
<u>3.2 Motivazioni alla base della richiesta di modifica, presentate dal Gestore</u>	10
<u>3.3 Impatti sulla qualità dell'aria derivanti dall'esercizio della torcia di stabilimento</u>	12
<u>3.4 Effetti ambientali della modifica</u>	14
<u>3.5 Valutazione del Gestore sulla sostanzialità della modifica</u>	14
<u>3.6 Cronoprogramma degli interventi</u>	14
<u>4. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT</u>	15
<u>5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI</u>	15



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Alma Petroli S.p.a., installazione IPPC sita nel Comune di Ravenna, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>

1.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
-------	--



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-440/2020 del 14/05/2020, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC della ALMA Petroli S.p.A., sita nel comune di Ravenna, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Claudio Rapicetta – Referente Gruppo istruttore– Dott. Antonio Fardelli– Ing. Alessandro Martelli
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Andrea Monsignori, Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna– Dott. Stefano Ravaioli– Comune di Ravenna
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Carlo Carlucci– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali

1.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i> "
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le</i>



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

	<i>emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>
Visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. "</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</i>
visto	<i>l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</i>
esaminati	<i>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta</i>



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

	recepimento integrale, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">– <i>Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas</i> ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738/UE del 09/10/2014)– <i>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas – 2015</i>– <i>Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in Chemical Sector - 2016</i>
visto	il “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 115 del 11/04/2017.

1.3 Attività istruttorie

Vista	L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot. DM 283 del 15/10/2018 (G.U. n. 252 del 29-10-2018) per l’esercizio dell’installazione IPPC della ALMA Petroli S.p.A. sita nel Comune di Ravenna.
vista	La nota prot. L/125/19 del 16/04/2019, acquisita al prot DVA-9794 del 16/04/2019, trasmessa dal Gestore e avente oggetto “Adeguamento e Completamento del Piano di Monitoraggio e Controllo” - punto 9 richiesta di proroga per l’adeguamento di cui alla prescrizione 29 dell’AIA
esaminata	La nota prot. L/33/20 del 24/01/2020, acquisita al prot. MATTM-11138 del 18/02/2020, con la quale il Gestore presenta istanza di modifica dell’AIA relativamente alla prescrizione n.29 di AIA, concernente l’installazione di un misuratore in linea di H2S sulla torcia di raffineria.
vista	La nota prot. MATTM/31840 del 05/05/2020 con la quale l’Autorità Competente ha disposto l’avvio del procedimento istruttorio identificato con l’ID 43/10687.
visti	i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in merito al procedimento ID 43/10687, acquisita al prot. MATTM-37100 del 21/05/2020
visti	Gli esiti della riunione GI-Gestore del 08/03/2021 di cui ai verbali prot. CIPPC/435 e CIPPC/436 del 08/03/2021 nella quale il Gestore ha prodotto ulteriori integrazioni documentali, allegate al verbale stesso
visti	i contenuti della Revisione 1 della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in merito al procedimento ID 43/10687, acquisita al prot. MATTM-36587 del 9/04/2021;
vista	l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 9/04/2021 dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 700 del 21/04/2021;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

2. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	ALMA PETROLI S.p.A.
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna
Sede Legale	Via di Roma, 67 – 48121 Ravenna
Rappresentante Legale	Antonino Sciascia - Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna Recapito telefonico 0544.696411 e-mail a.sciascia@almapetroli.com
Tipo impianto	Raffineria esistente
Codice e attività IPPC	Codice IPPC 1.2 – Raffinerie di petrolio e di gas Codice NACE 23 – Fabbricazione di coke e di prodotti della raffinazione di petrolio Codice NOSE-P 105.8 – Trasformazione di prodotti petroliferi
Gestore Impianto	Antonino Sciascia - Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna Recapito telefonico 0544.696411 e-mail a.sciascia@almapetroli.com
Referente IPPC	Chiara Agostini - Via Baiona, 195 – 48100 Ravenna Recapito telefonico 0544.696411 e-mail c.agostini@almapetroli.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza) ¹
Numero di addetti	79
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001 - Certificato del Sistema di Gestione Ambientale del 21/09/2018 (scadenza 21/09/2021).
Certificato di prevenzione incendi	SI – Rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF di Ravenna, prot. 0002062 del 25/02/2016
Periodicità dell'attività	Continua

¹ Per il Rapporto di Sicurezza (ex art. 15 D.Lgs. 105/15) della Raffineria si è conclusa l'istruttoria del CTR Emilia Romagna con il rilascio del Parere Tecnico Conclusivo Prot. n. 10398 del 04/06/2015 e del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI, n. 4450 del 25/02/2016).



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

3. MODIFICA PROPOSTA DAL GESTORE RISPETTO ALL'ASSETTO AUTORIZZATO

3.1 Premessa

Alma Petroli S.p.A. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate con DM 283 del 15/10/2018 (G.U. n. 252 del 29-10-2018) per l'esercizio dell'installazione IPPC della ALMA Petroli S.p.A. sita nel Comune di Ravenna.

Al punto 29 del Capitolo 9 del documento predisposto dalla Commissione Istruttoria allegato alla AIA, si prescrive:

“[29] Per l'esercizio della torcia di stabilimento (punto di emissione E18) – il cui utilizzo deve essere esclusivamente previsto per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per es. operazioni di avvio, arresto, emergenza) di cui alla BAT 55 si prescrive il rispetto delle seguenti condizioni:

- [...]
- *la torcia dovrà essere munita di un sistema di misura in linea per l'H₂S, da installare entro il termine di 6 mesi a partire dalla notifica del presente provvedimento;”*

Con nota prot. L/125/19 del 16/04/2019, acquisita al prot DVA-9794 del 16/04/2019 e avente per oggetto *“Adeguamento e completamento del Piano di Monitoraggio e Controllo”*, il Gestore aveva comunicato che era in corso una verifica di fattibilità dell'installazione sulla torcia di raffineria del sistema di misura in linea dell'H₂S, in relazione alla quale si richiedeva di prorogare il tempo per l'installazione del sistema di misura sino al 28/01/2020.

Successivamente, con nota prot. L/33/20 del 24/01/2020, acquisita al prot. MATTM-11138 del 18/02/2020, il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA relativamente alla prescrizione n.29 di AIA, nella parte concernente l'obbligo della installazione di un misuratore in continuo di H₂S nel flusso di entrata della torcia di emergenza a servizio dell'impianto.

Con nota prot. MATTM/31840 del 05/05/2020, l'Autorità Competente ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio identificato con **l'ID 43/10687**.

3.2 Motivazioni alla base della richiesta di modifica, presentate dal Gestore

Il Gestore dichiara che, in adempimento alla prescrizione 29, ha condotto una verifica di fattibilità dell'intervento ed ha richiesto un'offerta tecnico-economica per la fornitura dello strumento richiesto comprendente un preventivo di spesa per l'intervento, che è stato stimato in oltre 45.000 €, come solo costo dello strumento.

Il Gestore precisa che, come specificato anche in AIA, la torcia accoglie solamente scarichi di emergenza e viene attivata in situazioni di funzionamento non a regime del forno di processo. Tali evenienze coincidono generalmente con i periodi di transitorio (accensione e spegnimento)



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

dell'impianto di distillazione, oppure durante le fermate per manutenzione programmata o straordinaria.

Il Gestore, in Allegato all'istanza di modifica, ha fornito il Registro di Accensione della Torcia relativo al periodo 2014-2019.

Da esso si evince che negli ultimi anni la torcia è sempre entrata in funzione regolarmente nelle situazioni di funzionamento non a regime, garantendo, per quanto dichiarato dal Gestore, piena efficacia nella combustione di gas che altrimenti sarebbero rilasciati in atmosfera.

I tempi di funzionamento risultano sempre inferiori a 60 ore/anno nel periodo 2014-2019.

Il Gestore dichiara inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA, il sistema è dotato di un misuratore di portata a ultrasuoni dei gas inviati a torcia e di un gascromatografo per l'analisi della composizione dei gas stessi.

Dichiara inoltre che la torcia è stata dimensionata per trattare una portata complessiva di gas pari ad oltre 40.000 kg/h, composta da correnti provenienti dalle differenti sezioni impiantistiche, della quale soltanto una percentuale è caratterizzata effettivamente dalla presenza di H₂S.

In particolare, il Gestore dichiara, che tale composto risulta presente in concentrazioni significative unicamente nel flusso di off gas, che contribuisce alla portata avviata in torcia per circa 50 kg/h al massimo, ed in cui l'H₂S è presente in percentuali di max 15%.

Il Gestore dichiara che l'H₂S risulta, quindi, presente nel flusso di gas da analizzare in concentrazioni trascurabili (circa lo 0,02%), in ragione della diluizione dell'off gas nel flusso complessivo.

Il Gestore evidenzia inoltre che, delle circa 60 ore annue di funzionamento della torcia, solo una parte (circa 1/6 del totale) è interessata dal passaggio della corrente di off-gas contenente percentuali non trascurabili di H₂S.

Pertanto, secondo il Gestore, il rilevatore di H₂S previsto dalla prescrizione 29, sarebbe utilizzato soltanto per poche ore ogni anno, e per l'analisi di un flusso di gas particolarmente limitato da un punto di vista quantitativo e potenzialmente caratterizzato da concentrazioni di H₂S modeste o addirittura non rilevabili; inoltre evidenzia che l'H₂S è un composto infiammabile, e la sua presenza nel gas inviato in torcia non comporta alcuna limitazione alla funzionalità dello strumento, ma anzi ne favorisce eventualmente l'efficienza in termini di combustione.

Secondo quanto dichiarato dal Gestore, quindi, la ricerca del parametro H₂S nel flusso del gas inviato in torcia non fornisce informazioni che potrebbero essere utili per regolare e rendere più efficiente la combustione in torcia (sarebbe questo il caso di un elemento inibitore della combustione), ed inoltre, dato che l'H₂S che transita in torcia ha un flusso di massa annuale pressoché trascurabile, la conoscenza dell'esatta percentuale presente nel flusso in torcia non apporterebbe, a detta del Gestore, alcun beneficio tangibile neanche in termini di monitoraggio delle emissioni dei composti solforati.

Il Gestore, infine, dichiara che la torcia in oggetto è stata installata nel corso del 2014 e che essa risulta dotata di numerosi sistemi di sicurezza che assicurano il controllo dell'effettiva accensione e della effettiva funzionalità della torcia, ossia della capacità di bruciare i gas ad essa avviati, a



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

prescindere dalle concentrazioni più o meno rilevanti dei singoli composti, come potrebbe essere l'H₂S.

In merito quindi al rapporto costi benefici, il Gestore dichiara che: *" il rispetto della prescrizione in oggetto comporterebbe, da parte di Alma Petroli, la necessità di un notevole investimento economico per l'installazione di un dispositivo che verrebbe attivato per un numero limitatissimo di ore ogni anno e che sarebbe impiegato per l'analisi di un flusso di gas assolutamente esiguo, senza inoltre comportare benefici in termini di efficienza del processo di combustione in torcia. "*

Per le ragioni riportate, il Gestore ha ritenuto conclusa con esito negativo l'analisi di fattibilità dell'intervento e **richiede pertanto lo stralcio della prescrizione 29 di AIA relativamente all'obbligo di installazione del misuratore di H₂S nel gas inviato in torcia.**

Ad integrazione e conferma delle argomentazioni sopra esposte, con la nota prot L/150/20 del 29 giugno 2020 (nota di riscontro alla diffida ISPRA 17598 del 24/04/2020 acquisita al prot MATTM/50273 del 01/07/2020) - presentata nella riunione GI/Gestore dell'8 marzo 2021 ed in tale contesto acquisita (vedi verbale relativo) - il Gestore ha presentato un metodo di stima della quantità di H₂S in ingresso alla torcia (con conseguente calcolo di SO_x emessi), basato sulla misura della % di zolfo presente nel fuel gas a valle dell'impianto lavaggio sfiati, assumendo l'ipotesi conservativa che tutto lo zolfo si presenti come H₂S nel flusso di entrata in torcia: tale misura (% di S nel fuel-gas) viene effettuata con cadenza mensile con analisi svolte tramite laboratorio accreditato.

Il gestore ha riportato i risultati dell'applicazione di tale metodo al periodo di osservazione aprile 2019-maggio 2020, durante il quale si sono verificate 24 attivazioni della torcia (per lo più dovute a manutenzioni programmate), per un totale di 49 ore e 16 minuti di funzionamento: applicando il metodo proposto, il Gestore ha stimato, per tutto il periodo esaminato, una quantità di H₂S in entrata pari a 0,57 kg (su un totale di 11.000 kg di gas), e di 1,074 kg di SO₂ in uscita dalla torcia (oppure 1,342 kg se espressi come SO₃).

Il Gestore propone che il metodo proposto sia utilizzato, in alternativa alla misura diretta tramite analizzatore di H₂S prescritta dalla prescrizione n. 29 del PIC, per la redazione del report richiesto per ogni accensione futura della torcia.

3.3 Impatti sulla qualità dell'aria derivanti dall'esercizio della torcia di stabilimento

Con la già citata nota prot L/150/20 del 29 giugno 2020 (presentata nella riunione GI/Gestore dell'8 marzo 2021 - vedi verbale relativo), il Gestore ha presentato ulteriori precisazioni circa gli impatti sulla qualità dell'aria generati dall'esercizio della torcia di stabilimento.

Nel merito il Gestore dichiara quanto segue.

Analizzando il Registro di Accensione della torcia, regolarmente compilato dal Gestore e valutando quanto riportato anche nei reporting annuali AIA, risulta che, dalla sua installazione, la torcia della raffineria Alma Petroli è sempre entrata in funzione regolarmente nelle situazioni in cui questo era necessario (transitori ed emergenze), garantendo quindi piena efficacia nella combustione di gas che altrimenti sarebbero stati rilasciati direttamente in atmosfera.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

Dalla seguente tabella riassuntiva, riportante lo storico del numero di ore di funzionamento della torcia, emerge che nel periodo preso in esame -gli anni 2017/2019- la torcia è entrata in funzione per periodi di tempo estremamente limitati.

Anno	Totale ore
2017	22
2018	47
2019	58

Per quanto concerne la caratterizzazione del gas in entrata alla torcia, il gestore ribadisce che solo una parte delle correnti di gas provenienti dalle differenti sezioni impiantistiche è caratterizzata dalla presenza di H₂S ed inoltre, anche la corrente di off-gas, ossia quella caratterizzata dalla maggiore presenza di questo composto, viene comunque preventivamente trattata con un lavaggio di acqua e soda al fine di ridurre il quantitativo di idrogeno solforato presente, e perciò il gas in ingresso in torcia presenta, anche in questi casi, concentrazioni di H₂S quasi nulle.

In termini quantitativi, il gestore evidenzia che il quantitativo di ossidi di zolfo complessivamente emessi dalla raffineria nell'anno 2019, senza comprendere le emissioni di torcia, è risultato pari a quasi 8.500 kg (come riportato al par. 4.3 del reporting annuale per l'esercizio 2019), valore che rende del tutto non apprezzabile e quindi trascurabile il quantitativo di ossidi di zolfo emesso in occasione delle accensioni della torcia, che è stato valutato pari a circa 1 kg in 12 mesi.

L'emissione dalla torcia di ossidi di zolfo rappresenta quindi un contributo del tutto residuale all'emissione complessiva di questi composti associata alle attività di raffineria, che comunque è stata considerata essa stessa sostenibile rispetto ai livelli di qualità dell'aria dell'area di riferimento, come attesta anche il riesame di AIA rilasciato dal MATTM.

Inoltre, il Gestore evidenzia che le emissioni di ossidi di zolfo della raffineria sono state ridotte drasticamente negli ultimi anni, grazie all'alimentazione di caldaie e forni di raffineria con gas naturale; ad esempio, le emissioni di ossidi di zolfo nel 2014 erano risultate pari a circa 51.000 kg complessivi, e quindi, da quell'anno ad oggi, si è assistito ad una loro riduzione di oltre l'80%.

Quindi il Gestore ritiene che l'impatto indotto dalle emissioni complessive di ossidi di zolfo della raffineria Alma Petroli sullo stato di qualità dell'aria dell'area limitrofa alla raffineria possa essere considerato tollerabile e che, per conseguenza, non può che essere altresì considerato del tutto trascurabile l'impatto indotto da un quantitativo emesso di ossidi di zolfo del tutto esiguo, quale quello associato alle emissioni della torcia di raffineria (circa 1 kg di ossidi di zolfo in un anno).

Infine, per valutare i possibili effetti anche da un punto di vista odorigeno, il Gestore fa riferimento a quanto già riportato nella "*Valutazione dell'impatto odorigeno*" redatta ad Ottobre 2019 ed inviata dal Gestore all'Autorità competente tramite nota. Prot. L/295/19 del 29/10/2019.

I risultati della valutazione evidenziano come l'impatto odorigeno potenzialmente connesso all'esercizio dell'intera raffineria nel suo complesso sia scarsamente apprezzabile nel contesto di riferimento in cui opera l'impianto e quindi va escluso che possano esservi impatti significativi di carattere odorigeno legati solamente ai momenti di accensione della torcia.

Il Gestore ricorda che non vi sono mai state segnalazioni da recettori sensibili relative ad emissioni significative di odori dalla raffineria Alma Petroli e tantomeno associate alla sola accensione della torcia di raffineria.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC ALMA Petroli S.p.A. Ravenna

Pertanto il Gestore ritiene di poter affermare che la torcia non rappresenta una sorgente odorigena significativa per i recettori sensibili presenti nell'intorno dello stabilimento in esame.

Il Gestore, in definitiva, afferma che le emissioni dalla torcia di raffineria non hanno comportato e non possono comportare, nell'assetto degli impianti autorizzato con il decreto di AIA vigente, impatti significativi sulla qualità dell'aria, anche in termini di impatto odorigeno.

3.4 Effetti ambientali della modifica

Il solo aspetto ambientale preso in considerazione dal Gestore, in quanto potenzialmente influenzato dalla modifica, è rappresentato dalle emissioni in atmosfera.

Con riferimento a tale componente ambientale il Gestore dichiara che la mancata installazione dello strumento rilevatore di H₂S prescritto ai sensi della vigente AIA non determinerà alcuna variazione all'assetto emissivo autorizzato e non comporterà alcuna variazione nel funzionamento o nell'efficienza di abbattimento della torcia.

Il Gestore ribadisce che il composto che dovrebbe essere ricercato dallo strumento, ossia l'H₂S, risulta infiammabile, pertanto la sua presenza nel gas inviato in torcia non costituisce un fattore limitante alla funzionalità dello strumento, ma anzi ne favorisce l'efficienza in termini di combustione. Pertanto, dal momento che il parametro non rappresenta un elemento che, se presente nel gas inviato in torcia, può inibire la combustione, il Gestore ritiene che la sua ricerca all'interno del flusso avviato a combustione non fornisca elementi in grado di rendere più efficace la combustione e quindi, indirettamente, di comportare benefici ambientali dovuti all'abbattimento delle sostanze presenti nel gas.

Il Gestore dichiara che la modifica in progetto non determinerà alcuna variazione all'assetto delle emissioni convogliate attualmente autorizzato e non determinerà un peggioramento rispetto allo stato attuale.

3.5 Valutazione del Gestore sulla sostanzialità della modifica

Il Gestore dichiara che *“la modifica proposta e descritta in precedenza si configura come non sostanziale in quanto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non prevede variazioni delle caratteristiche o del funzionamento ovvero potenziamenti dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.”*

3.6 Cronoprogramma degli interventi

La modifica in esame prevede unicamente lo stralcio di una prescrizione indicata ai sensi dell'AIA vigente e pertanto non prevede un cronoprogramma di riferimento per la realizzazione degli interventi.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

4. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT

Dal momento che il progetto in esame interessa unicamente la torcia di emergenza, il Gestore ha focalizzato l'interesse sulla BAT maggiormente riconducibile a tale elemento impiantistico, ritenendo invariate le valutazioni relative all'intero stabilimento già condotte in occasione della procedura di riesame con finalità di rinnovo dell'AIA che ha portato al rilascio del provvedimento autorizzativo vigente e delle successive procedure di Modifica all'AIA.

Risulta quindi di particolare interesse, per le caratteristiche del progetto in esame, la BAT 55 "Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia", di seguito riportata.

Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia

BAT 55. Al fine di prevenire le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nel ricorso alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio, operazioni di avvio, arresto ecc.).

Il Gestore dichiara che la torcia di emergenza risulta già presente e funzionante in caso di emergenza, e la mancata installazione del misuratore di H₂S non ne compromette in alcun modo la funzionalità.

La modifica in progetto, pertanto, non si pone in difformità con la migliore tecnica disponibile per la combustione in torcia.

Il Gestore inoltre dichiara che: *"Il concetto di BAT individua le "migliori tecniche disponibili" tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto di un intervento. Nel caso in esame, l'installazione dello strumento di misurazione H₂S comporterebbe un notevole esborso economico da parte di Alma Petroli senza comportare sensibili benefici in termini di impatti ambientali, discostandosi quindi dal concetto di BAT sopra richiamato."*

5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;
- considerato che l'analisi storica del funzionamento della torcia evidenzia tempi di attivazione normalmente inferiori a 60 ore/anno, e che il Gestore stima che nel flusso in entrata siano presenti solo esigue concentrazioni di H₂S (pari a circa lo 0,02 % del flusso totale) e solo per una frazione (circa 1/6) delle ore di attivazione della torcia;



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

- considerato che il Gestore ha presentato una modalità di quantificazione degli apporti di H₂S alla torcia, e conseguentemente delle emissioni di composti solforati dalla torcia stessa, che può essere considerata, in considerazione della modesta entità dei flussi ipotizzabili, come adeguata e comunque conservativa rispetto alla misura diretta del flusso di H₂S inviato alla torcia (richiesto dalla prescrizione n. 29 dell'AIA- DM 283 del 15/10/2018);
- preso atto dello sfavorevole rapporto costi/benefici, dichiarato dal Gestore, associato alla installazione del misuratore in continuo dell'H₂S richiesto dalla prescrizione AIA n. 29 e concordando con le argomentazioni del Gestore circa la valutazione che le emissioni dalla torcia di raffineria non hanno comportato e non possono comportare, nell'assetto degli impianti autorizzato con il decreto di AIA vigente, impatti significativi sulla qualità dell'aria, anche in termini di impatto odorigeno;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

- Esprime il parere che la modifica proposta (stralcio del punto *“la torcia dovrà essere munita di un sistema di misura in linea per l'H₂S, da installare entro il termine di 6 mesi a partire dalla notifica del presente provvedimento”* di cui alla prescrizione n. 29 dell'AIA vigente) sia accoglibile e sia valutabile come “non sostanziale” ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera 1-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; ritiene conseguentemente “congrua” la tariffa istruttoria versata dal Gestore;
- Prescrive che la documentazione, che il Gestore deve rendere disponibile per ciascun evento di attivazione della torcia, sia integrata con la stima del flusso di massa di H₂S inviato alla torcia e del flusso di massa dei composti solforati emessi in atmosfera, applicando il metodo indiretto proposto dal Gestore in questo procedimento, basato sulla misura effettiva dello zolfo nel fuel-gas impiegato e sul calcolo dei flussi in massa conseguentemente producibili di H₂S, SO₂ o SO₃; il dettaglio delle modalità applicative del metodo dovranno essere concordate con l'Autorità di Controllo.
- Dispone che Piano di Monitoraggio e Controllo venga conseguentemente aggiornato.